# COMUNE DI FOSSA

(Provincia di L'Aquila)

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---|---|
| N° 12 | OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011 |
| Data 29.03.2019 | |

L'anno duemilaDICIANNOVE, il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 20.00, nella sala delle adunanze suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

| CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI |
|---|---|---|
| BOCCABELLA Fabrizio - Sindaco | SI | |
| SERAFINI Antonello | SI | |
| COLAGRANDE Giovanna | SI | |
| CALVISI Vincenzo | SI | |
| GIACOMANTONIO Carlo | SI | |
| ROVO Maria Chiara | SI | |
| CHIARELLI Alessandra | SI | |
| GENTILE NOTARANTONIO Giovanni | SI | |
| NARDECCHIA Emiliano | SI | |
| PASTA Paola | SI | |
| GENTILE Rosella | SI | |

| |
|---|
| Assenti n° == |
| Presenti n° 11 |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Fabrizio BOCCABELLA, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marina ACCILI.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco introduce l'argomento e relaziona nel merito, come riportato nell'allegato C) alla presente;

Il Capogruppo di Maggioranza, Vincenzo Calvisi, dichiara: "*Esprimo convinta soddisfazione per il bilancio in approvazione, soprattutto per il programma opere pubbliche che prevede interventi complessivi nel triennio 2019-2021 per oltre 6 milioni di euro, per messa in sicurezza della montagna, riparazione cimitero, lavori su Via Salere, messa in sicurezza dissesto idrogeologico di Via Roma e Via Tra Le Querce. Questi interventi sono priorità del mandato amministrativo in corso, in coerenza al programma elettorale della nostra lista Fossa Bene Comune, votato nel 2016 dalla ampia maggioranza dei cittadini di Fossa*"

Consigliere Pasta Paola: leggendo i dati riportati nel bilancio di previsione rilevo che le entrate tributarie sono maggiori rispetto all'anno 2018 pertanto sembrerebbe non necessaria l'introduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Replica il Sindaco: Le entrate tributarie già comprendono l'importo stimato relativo all'addizionale comunale all'IRPEF

Dato atto che non vi sono altri interventi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "*deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "*Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";
Visto il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 23 in data 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 in data 29.03.2019 ha approvato il Documento unico di programmazione presentato dalla Giunta Comunale;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 23 in data 19.03.2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa al bilancio;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2016 **www.comunedifossa.it;**
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29.03.2019, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 15.03.2019, relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza e della ***TASI, il tributo sui servizi indivisibili*** *di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147);*
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 in data 15.03.2019, relative rispettivamente all'approvazione del **Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF** e alla determinazione **delle relative aliquote di compartecipazione** in relazione agli scaglioni di reddito ivi fissati per l'anno 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 15.03.2019, relativa all'approvazione del **Piano Finanziario e delle Tariffe TARI** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione della G.C. n. 20 del 19.03.2019 con cui sono stati adottati **gli schemi di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2019 e del programma biennale di beni e servizi 2019/2020**, parte integrante del DUP;

- la deliberazione della G.C . n. 17 del 06,03,2018 con la quale si è provveduto alla **approvazione del Piano triennale delle Azioni Positive**;
- la deliberazione della G.C. 19 del 19.03.2019 relativa alla Rimodulazione della dotazione organica, al fabbisogno del personale 2019-2021 ed alla verifica delle eccedenze del personale per l'anno 2019 ,parte integrante del DUP;
- la deliberazione della G.C . n. 19 del 06.03.2018 con la quale è stato approvato il **piano triennale di razionalizzazione delle spese**;
- la deliberazione della G.C n. 21 del 19.03.2019 con la quale si è provveduto a confermare per l'anno 2019 le aliquote, i canoni e le tariffe relative:
  - all'imposta sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo pubblico;
  - alla tariffa per il servizio a domanda individuale "refezione scolastica";
  - trasporto scolastico
- la deliberazione della G.C. n. 22 del 19.03.2019 con la quale è stata stabilita la **destinazione dei proventi della sanzioni amministrative pecuniarie al Codice della strada** per l'anno 2019;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che al momento non si è riscontrata l'esigenza di valorizzazione e dismissione di beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ai sensi DL 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella Legge 6 Agosto 2008 n. 133;
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
Visto l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2019 2021, un avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti e dalla quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), la quale viene utilizzata per finanziare spesa mediante mutui o avanzo di amministrazione, come di seguito indicato:

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rimborso quota capitale mutui | 61.941,45 | 61.941,45 | 61.941,45 |
| FDCE e altri accantonamenti | 36.246,64 | 39.824,70 | 41.443,89 |
| Quota disavanzo di amministrazione | | | |
| **TOTALE AVANZO STRUTTURALE** | **98.188,09** | **101.766,15** | **103.385,34** |

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*;
Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;*
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;
Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che "*i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano*";
Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n.

101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "*possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»*" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- "*La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali*" (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;
Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 con verbale del 28.03.2019;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli n.8 astenuti n. == contrari n. 3 (Gentile rosella, Pasta Paola, Nardecchia Emiliano) su n. 11 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto

secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato sotto Allegato n. 9);
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che al bilancio risultano allegati:
   - i documenti previsti dall'art. 11, comma 3 del D. Lgs n. 118/2011 ;
   - le delibere citate nella premessa propedeutiche al Bilancio ed al DUP in ordine al personale, ai lavori pubblici, alle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e delle entrate comunali, alla verifica delle quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie ;
5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
7. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 11 astenuti n. == contrari n.== su n. 11 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**Letto** ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
**Dott. Fabrizio Boccabella**

IL SEGRETARIO COMUNALE
**Dott.ssa Marina Accili**

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 29/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) Dott.ssa Marina Accili
( ) Ing. Pierluigi De Amicis
(x ) Rag. Antonio Laurenzi

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 29.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( x ) Rag. Antonio Laurenzi

**Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,**

*ATTESTA*

*Che la presente deliberazione*:

[x] è stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 02/04/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;
Dalla Residenza comunale lì 02/04/2019

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**
Sig. Gianfranco Di Marco

**Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,**

**ATTESTA**

*Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva*:
( x ) il giorno 29.03.2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì 29.03.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
( x ) Dott.ssa Marina Accili

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott.ssa Marina Accili